



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Sede legale: via F. M. Preti, 36 - Cod. Fiscale/Part. I.V.A. 00481880268 tel. 0423-7354 fax 735594

Protocollo e data come
da segnatura a margine

BANDO DI CONCORSO ANNO 2024 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune di Castelfranco Veneto indice il presente **bando di concorso per l'anno 2024** per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune, nel periodo di efficacia della graduatoria.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza negli anni precedenti sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per **un unico ambito territoriale** (un solo Comune della Regione Veneto) a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando (requisito modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 22 Aprile 2024);
- b) non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici“ di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’**ISEE-ERP** del valore non superiore ad **€ 22.615,00** (Decreto Direttore U.O. Edilizia n. 17 del 20 febbraio 2024, pubblicato sul BUR n. 35 del 15/03/2024);
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l’intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell’ISEE-ERP per l’accesso vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l’alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

ISEE-ERP (art 27 L.R. n. 39/2017)

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall’art. 27 della L.R. 39/2017 e calcolato secondo le modalità di cui all’art. 7 del regolamento regionale n. 4/2018, approvato con DGR n. 1119 del 31.07.2018 e dalle successive specifiche di cui alla DGR n. 272 del 08.03.2019. Il calcolo dell’ISEE-ERP viene effettuato accedendo al Portale ERP Regione Veneto, al sito <https://erp.regione.veneto.it>, con l’inserimento della domanda nella Piattaforma Regionale ERP (verrà inserito il numero di protocollo dell’ISEE).

L’ISEE presentato dovrà essere ordinario o corrente, privo di omissioni e difformità, in corso di validità.

Qualora la composizione del nucleo presente nell’ISEE ordinario in corso di validità non corrisponda a quello del nucleo familiare che concorre al presente bando (ad esempio perché un componente il nucleo familiare non intende partecipare al bando), nella fase di caricamento della domanda verrà eliminato dall’ISEE il componente che rinuncia alla partecipazione e verrà calcolato un particolare valore ISEE denominato “ISEE estratto”. Tra la documentazione sarà allegata la rinuncia del componente che non partecipa con copia del suo documento di identità in corso di validità.

Nel caso di nubendi, non ancora conviventi, verrà caricato l’ISEE di entrambi. Anche in questo caso potranno essere eliminati dall’ISEE i componenti che non intendono partecipare al bando (ISEE estratti). Altresì, nel caso i cui componenti risultanti dall’ISEE non corrispondano al nucleo familiare richiedente (per accrescimento o decrescimenti), sarà necessario presentare una nuova attestazione ISEE in corso di validità.

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale in materia di e.r.p., n. 4/2018 e s.m.i. e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive: (art. 8 del regolamento regionale n. 4 del 10/08/2018)

| | |
|--|----------------|
| a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP: | |
| - indicatore ISEE-ERP da € 0,00 a € 2.000,00 | punti 5 |
| - indicatore ISEE-ERP da € 2.000,00 a € 10.000,00 | punti da 5 a 1 |
| b) presenza di persone anziane di età: | |
| - compresa fra anni 65 e anni 75 | punti da 1 a 3 |
| - oltre i 75 anni | punti 3 |
| c) presenza di persone con disabilità: (*) | |
| 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi | punti 3 |
| 2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 | punti 5 |
| <i>(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.</i> | |
| d) genitore solo, con figli a carico: | |
| 1. per figli minorenni: | |
| - da 1 a 3 figli | punti da 2 a 5 |
| - oltre i tre figli | punti 5 |
| 2. per figli maggiorenni: | |
| - da 1 a 3 figli | punti da 1 a 3 |
| - oltre i tre figli | punti 3 |
| e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio: | |
| 1. senza figli | punti 3 |
| 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni | punti 7 |
| 3. con figli minori di età superiore a quattro anni | punti 5 |
| f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto: | |
| - da dieci a trenta anni | punti da 2 a 7 |
| - oltre i trenta anni | punti 7 |
| g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza | punti 2 |
| h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni | punti da 1 a 5 |

Condizioni oggettive: (art. 8 del regolamento regionale n. 4 del 10/08/2018)

| | |
|--|----------|
| a) condizioni abitative improprie dovute a: | |
| 1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica, dichiarazione debitamente certificata dai Servizi Sociali del Comune che ha assegnato la dimora. | punti 10 |
| 2. coabitazione con altro o più nuclei familiari (autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) | punti 1 |
| 3. presenza di barriere architettoniche nell'alloggio occupato da portatori di handicap motorio * | punti 2 |

| | |
|---|----------------|
| 4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) * | punti da 2 a 4 |
| 5. alloggio antigienico * | punti 2 |
| b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate | punti 12 |
| c) mancanza di alloggio da almeno un anno (certificazione relativa alla situazione dell'interessato senza fissa dimora, rilasciata dall'ufficio anagrafe del Comune) | punti 14 |

(*). Queste condizioni devono essere certificate dall'Azienda ULSS, presso ufficio SISP (servizio di igiene e sanità pubblica) competente per territorio, purchè tale certificazione non sia di data anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune, (art. 8, comma 4, del Regolamento Regionale n. 4/2018) in riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio (D.G.C. n. 313/2024):

| | |
|--|--|
| residenza ininterrotta del richiedente nel Comune di Castelfranco Veneto da un minimo 5 (cinque) anni. | punti 0,5 per ogni anno fino ad massimo di punti 8 |
|--|--|

C_C111 - C_C111 - 1 - 2024-11-15 - 005504

Riserve alloggi:

- una percentuale dell'otto per cento (8%) degli alloggi da assegnare annualmente alle finalità di cui all'articolo 30 della L.R. n. 39/2017, a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli a carico, alla data di pubblicazione del bando, come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 313 del 31/10/2024;
- una percentuale del due per cento (2%) degli alloggi da assegnare annualmente alle finalità di cui all'articolo 30 della L.R. n. 39/2017, a favore delle coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla Legge 20/05/2016, n. 76, come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 313 del 31/10/2024;
- una percentuale del due per cento (2%) degli alloggi da assegnare annualmente alle finalità di cui all'articolo 30 della L.R. n. 39/2017, in favore di coloro che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 313 del 31/10/2024;
- una percentuale del dieci per cento (10%) degli alloggi da assegnare annualmente alle finalità di cui all'articolo 44 della L.R. n. 39/2017, ovvero per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;
- una percentuale del dieci per cento (10%) degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle Forze dell'ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento n. 4/2018.

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione

La domanda, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica prevista dall'art. 24, comma 6, della legge regionale n. 39/2017, pertanto presentata esclusivamente per via telematica attraverso il caricamento nella Piattaforma regionale:

- direttamente dal cittadino mediante l'utilizzo dello SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CIE, necessario per accedere al servizio on-line dell'amministrazione pubblica, con username e password personali. Per presentare la domanda on-line è sufficiente collegarsi a sito <https://erp.regione.veneto.it/Home/loginSpid> e seguire le informazioni fornite dalla Piattaforma regionale ERP.

● presso l'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto in Via Verdi, n. 3, incaricata dal Comune, mediante appuntamento in presenza, per la compilazione della domanda in modalità informatica e caricamento della stessa nella Piattaforma regionale di ERP.

Per prenotare l'appuntamento telefonare al n° 0423 496936, il servizio è attivo:

- le mattine di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
- i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Sarà possibile l'accesso ad un massimo di due componenti per nucleo familiare;

Si precisa che il Comune di Castelfranco Veneto non può essere ritenuto responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi della Piattaforma regionale ERP. Resta quindi a totale carico del richiedente l'inserimento, in autonomia, dei dati nel portale ERP, entro il termine indicato, così come la fissazione dell'appuntamento per i richiedenti residenti nel Comune di Castelfranco Veneto nel rispetto delle disponibilità indicate dall'ufficio competente.

Il richiedente che si rivolga all'AEEP di Castelfranco Veneto per la compilazione della domanda e caricamento dei propri dati nella Piattaforma regionale, dovrà compilare e fornire la seguente documentazione:

- delega per la compilazione della domanda direttamente presso l'ufficio preposto (*);
- **marca da bollo da € 16,00;**
- documento di identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare;
- titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti il nucleo familiare (se proveniente da paesi extra Unione Europea);
- per i titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa in corso o, per lavoratore autonomo, attestazione possesso partita IVA attiva;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- eventuale dichiarazione di indigenza rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza;
- autocertificazione storica di residenza nel Veneto completa e dettagliata, comprendente eventuali periodi di residenza in altri comuni del Veneto;
- per i proprietari di immobili:
 - _ nel caso di inagibilità presentare dichiarazione del Comune,
 - _ in caso di inadeguatezza della superficie sarà necessario presentare planimetria catastale che sarà valutata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Regionale n. 4/2018,
 - _ in caso che l'alloggio di proprietà è assegnato al coniuge occorre presentare il provvedimento giudiziario di assegnazione.

(*) La domanda, qualora presentata presso l'ufficio preposto, dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure tramite terza persona munita di delega con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.

NOTE:

Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, è attestato dal dichiarante mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità secondo la normativa vigente.

Per i cittadini che utilizzano la procedura on-line su descritta, verrà richiesto di confermare, mediante "segno di spunta", che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti. Verrà inoltre richiesto l'inserimento dell'identificativo della marca da bollo acquistata, nonché di dichiarare che la marca da bollo viene utilizzata esclusivamente per l'istanza stessa, provvedendo di annullare la predetta marca e impegnarsi a conservare l'originale per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, nella consapevolezza che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare la marca da bollo per una sola istanza.

C_C111 - C_C111 - 1 - 2024-1-15 - 0051504

Il richiedente dovrà fornire obbligatoriamente un indirizzo mail valido.

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigiene, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato (rientro in Italia per stabilirvi la residenza);
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempimento contrattuale, o di altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio debitamente documentate; (*);
- documento attestante la morosità incolpevole causata da riduzione del reddito (**);
- verbale di conciliazione giudiziaria per l'assegnazione dell'eventuale immobile e l'affidamento di eventuali figli (*);
- ordinanza di sgombero (*);
- per i richiedenti privi di alloggio: dichiarazione comprovante lo stato di mancanza di abitazione da almeno un anno (*);
- per i richiedenti titolari di alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica: dichiarazione debitamente certificata dai Servizi Sociali del Comune che ha assegnato la dimora;

(*) I documenti contrassegnati con asterisco NON possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000.

TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE, secondo le modalità previste dalla procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Veneto.

() Documentazione attestante la morosità incolpevole ai sensi del D.M. 30.03.2016:**

- contratto di locazione regolarmente registrato;
- sentenza di convalida di sfratto;
- se lavoratore dipendente – copia lettera di licenziamento;
- se lavoratore dipendente – comunicazione di riduzione di attività lavorativa;
- se contratto a termine – copia del contratto scaduto;
- se lavoratore autonomo – cessione di attività libero-professionale o di impresa registrata per cause di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente, visura camerale;
- se cassa integrazione ordinaria o straordinaria – comunicazione di sospensione dal lavoro;
- se la riduzione del reddito è dovuto a condizioni di salute – copia certificato medico o struttura sanitaria/ospedaliera o spese mediche ed assistenziali da sostenere;
- se infortunio – copia certificato infortunio;
- se decesso di un componente dal nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito – copia del certificato di morte e dimostrazione della riduzione del reddito;
- separazione o divorzio – copia sentenza del Tribunale o conferma di accordo.

L'amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

4) Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al giorno 16/12/2024 entro le ore 12.00. Tale termine vale anche per i residenti all'estero.

C_C111 - C_C111 - 1 - 2024-1-15 - 0051504

5) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria (art. 9 del Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018)

Il Comune di Castelfranco Veneto, che ha indetto il bando di concorso, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria. A parità di punteggio, le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide sui ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) Modalità di assegnazione degli alloggi (art. 10 del Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018)

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 39/2017. L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

| Numero componenti | Superficie utile minima | Superficie utile massima | Numero camere max |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 28,00 | 45,00 | 1 |
| 2 | 45,01 | 65,00 | 2 |
| 3 | 65,01 | 75,00 | 2 |
| 4 | 75,01 | 80,00 | 3 |
| 5 | 80,01 | 95,00 | 3 |
| 6 o più | oltre 95,00 | | 4 o più |

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo familiare avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie. Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di persone con disabilità.

7) Modalità di assegnazione degli alloggi riservati (art. 11 del Regolamento Regionale n. 4 del 10.08.2018)

La gestione delle assegnazioni per le riserve previste dal bando sono specificate nei commi 6 e 7 dell'art. 24 della L.R. n. 39/2017, così come disciplinato dall'art. 11 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con DGR n. 1119 del 31.07.2018.

Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

8) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31 luglio 2018, così come modificato dal Regolamento regionale n. 4/2019 e s.m.i.

9) Pubblicità del bando

Il Comune di Castelfranco Veneto provvede alla pubblicazione del presente bando sul proprio sito istituzionale, su quello dell'AEEP di Castelfranco Veneto, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia.

10) Trattamento dati personali

Il Comune di Castelfranco Veneto informa i partecipanti al bando che tratterà i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

Castelfranco Veneto, 15/11/2024

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
dott. Gianluca Mastrangelo

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

C_C111 - C_C111 - 1 - 2024-11-15 - 0051504